



# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE E  
SERVIZI SOCIALI

SETTORE ASSISTENZA  
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
DOTT.SSA GERMANA TORASSO

Genova, 3/12/2009  
Prot. n. PG/2009/174151  
Allegati:

Ai Direttori Generali delle  
Aziende Sanitarie,  
Ospedaliere, Enti ed Istituti  
Scientifici della Liguria

Oggetto: Dichiarazione di nascita e  
riconoscimento del figlio naturale da  
parte di cittadini stranieri  
irregolarmente soggiornanti.  
Disposizioni.

LORO SEDI

L'art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con D.Lgs n. 286/1998, come modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, stabilisce che *“fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'art. 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”*:

Al fine di evitare errate interpretazioni ed applicazioni della nuova disposizione normativa, soprattutto con riferimento agli atti di stato civile quali la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio naturale (non esplicitamente esclusi dalla disposizione in oggetto come lo erano, invece, nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dalla legge n. 94/2009), si richiama quanto di seguito riportato.

La norma fa riferimento ai **“provvedimenti di interesse dello straniero”**: a tal proposito è necessario sottolineare che la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio sono senz'altro provvedimenti di interesse **non del solo straniero dichiarante (ovvero il genitore)**, ma anche del figlio oggetto del provvedimento, oltre a sottendere una chiara **connotazione di interesse pubblico generale alla registrazione ed identificazione di persona nata sul territorio dello Stato**. Al riguardo, si evidenzia che in generale l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal D.P.R. n. 396/2000 agli artt. 30-32 prevede l'obbligo, in capo a determinati soggetti ed entro termini definiti, di dichiarare la nascita di ogni nuovo nato e che l'ufficiale di stato civile, in caso di omessa dichiarazione, è tenuto a riferirne al Procuratore della Repubblica ai fini dell'avvio del giudizio di rettificazione.

Dunque, l'art. 6, comma 2 del D.Lgs n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009 non può riguardare la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio naturale, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, ma anche di interesse del figlio minore e dello Stato.

Occorre rilevare come la registrazione alla nascita dei cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti possa essere ostacolata, nella pratica, dal timore dei genitori di rivolgersi alle istituzioni, timore seriamente aggravatosi in seguito all'introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare.

Peraltro, si richiama quanto previsto dall'art. 30, comma 1 del D.P.R. n. 396/2000: tale norma ad oggi solo parzialmente applicata, stabilisce che la dichiarazione può essere resa, oltre che presso il Comune, anche presso la Direzione sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura, in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dal parto, e che in tale caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale (art. 30 comma 4); il D.P.R. n. 396/2000 stabilisce inoltre che la dichiarazione di nascita può essere resa non soltanto da uno dei genitori, ma anche dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, senza limitare tale seconda opzione ai soli casi in cui la madre esprima la volontà di non essere nominata (art. 30 comma 1).

Si ritiene di dover sottolineare, infine, che il cittadino straniero irregolarmente soggiornante che effettui la dichiarazione di nascita e/o riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria **non può essere segnalato** all'autorità in applicazione dell'art. 35, comma 5 del D.Lgs n. 286/98.

Tale disposizione, infatti, fa riferimento alla nozione di *accesso alle strutture sanitarie* intendendo con ciò non solo il diritto alle prestazioni mediche ma all'insieme dei servizi, anche amministrativi, comunque previsti ed attivati nella struttura sanitaria, e va ritenuta vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti del personale amministrativo, che opera nelle strutture sanitarie.

Pertanto si invitano i Direttori Generali ed i Direttori Sanitari delle Aziende sanitarie ed ospedaliere presso cui sono attivi punti nascita:

1. Provvedere, al fine di chiarire al personale operante presso i Punti nascita ed al personale sanitario ed amministrativo delle Direzioni sanitarie di Presidio che:
  - ⇒ **Ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale, non può essere richiesta ai cittadini stranieri l'esibizione del permesso di soggiorno, essendo tali atti di stato civile esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs n. 286/98;**
  - ⇒ **i cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno possono effettuare la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio naturale presso la Direzione sanitaria dell'Ospedale in cui è avvenuta la nascita, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 396/2000.**
2. Di informare compiutamente anche mediante gli URP aziendali i genitori della possibilità:
  - ⇒ **Di effettuare personalmente la dichiarazione di nascita e il contestuale riconoscimento del figlio naturale, oltre che presso il Comune, anche**

presso la Direzione sanitaria dell'ospedale in cui essa è avvenuta, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 30 del D.P.R. 396/2000, senza che tali atti possano comportare da parte della Direzione sanitaria alcun tipo di segnalazione all'autorità, conformemente a quanto prevede l'art. 35, comma 5 del D.Lgs. n. 286/98;

- ⇒ Ovvero, in alternativa, che la dichiarazione di nascita sia resa da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.P.R. n. 396/2000 (anche al di fuori dei casi in cui la madre esprima la volontà di non essere nominata), senza che ciò comporti alcun tipo di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, salvi i casi in cui tale segnalazione sia prevista dalla normativa vigente (ad es. ove la madre esprima la volontà di non essere nominata o nei casi in cui sussistano per altri motivi situazioni di abbandono), a parità di condizioni con il cittadino italiano

Si invitano i Direttori Generali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere a dare sollecita diffusione delle presenti direttive presso tutte le strutture sanitarie di propria competenza.

Distinti saluti.

L'Assessore alla Salute  
e Politiche della sicurezza dei cittadini  
(Claudio Montaldo)

